

Delibera n. 59/2026

Procedimento di revisione della delibera n. 22/2019, avviato con delibera n. 169/2025 del 24 ottobre 2025. Conclusione del procedimento.

L'Autorità, nella sua riunione del 29 aprile 2026

- VISTO** il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) e, in particolare, l'articolo 9 che impone l'obbligo di una comunicazione preventiva alla Commissione europea *“prima di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative”* in attuazione del citato Regolamento;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione europea del 22 aprile 2014, COM (2014) 232 final, sull'interpretazione del citato regolamento (CEE) n. 3577/92;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011) e successive modificazioni, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti, e, in particolare:
- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità *“provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci”*;
 - il comma 2, lettere b) e c), ai sensi delle quali l'Autorità provvede a *“definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori”* nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;
 - il comma 2, lettera f), che prevede che l'Autorità provvede, *“a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione*

territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente nonché a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici", oltre che a definire "gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o con prevalente partecipazione pubblica [...] nonché per quelli affidati direttamente" e a determinare "(s)ia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente [...] la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario"; la medesima lettera stabilisce inoltre che l'Autorità prevede, per tutti i contratti di servizio, "obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività";

- *il comma 3, lettera a), che prevede, in particolare, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, "può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici [...]";*
- *il comma 3, lettera b), che prevede, in particolare, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, "determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate [...]";*

VISTO

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare:

- *l'articolo 27, comma 12-quater, che prevede, inter alia, che l'ente affidante "si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente";*
- *l'articolo 48, comma 6, lettera b), secondo periodo, che integra il sopra citato articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che sia per i bandi di gara che per i contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente "l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario";*
- *l'articolo 48, comma 7, lettere a), b), c) ed e) che introduce disposizioni in tema di svolgimento delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, attribuendo specifiche*

competenze regolatorie all'Autorità, prevedendo che la stessa detti “*regole generali in materia di:*

a) svolgimento di procedure che prevedano la facoltà di procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma restando la possibilità di soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara;

b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneità economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;

e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modificazioni;

VISTA la delibera CIPE 9 novembre 2007, n. 111, recante “*Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse*”, Pubblicata su GUCE, Serie generale, n. 50 del 28 febbraio 2008;

VISTA la delibera n. 22/2019 del 13 marzo 2019 con la quale l’Autorità ha approvato l’atto di regolazione recante “*misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni”;

- VISTA** la delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017, con la quale l’Autorità ha approvato l’atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012;
- VISTA** la delibera n. 96/2018 del 4 ottobre 2018 con la quale l’Autorità ha approvato le *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*
- VISTA** la delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019 (di seguito: delibera n. 154/2019), con la quale l’Autorità ha approvato l’atto di regolazione recante *“Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”;*
- VISTA** la delibera n. 113/2021 del 29 luglio 2021 (*“Conclusioni del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 210/2020”*), con la quale l’Autorità ha disposto l’integrale sostituzione della Misura 12, del relativo Annesso 3 e, a fini di coordinamento, delle definizioni di cui alle lettere o), cc) e dd), della delibera n. 154/2019;
- VISTA** la delibera n. 64/2024 del 15 maggio 2024 con la quale l’Autorità ha concluso il *“Procedimento di revisione della delibera n. 154/2019 in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 201/2022, avviato con delibera n. 90/2023 del 18 maggio 2023”;*
- VISTA** la delibera n. 177/2024 del 29 novembre 2024 con la quale l’Autorità ha concluso il *“Procedimento di revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo, di cui alla Misura 10 dell’Allegato “A” alla delibera n. 22/2019, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera n. 244/2022 del 14 dicembre 2022”;*
- VISTO** il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;

- VISTO** il “Regolamento di disciplina dell’analisi di impatto della regolazione e della verifica di impatto della regolazione”, adottato con delibera n. 54/2021 del 22 aprile 2021;
- TENUTO CONTO** degli esiti dell’attività di monitoraggio svolta dagli Uffici dell’Autorità sull’applicazione delle misure regolatorie di cui all’Allegato “A” alla delibera n. 22/2019 nel relativo periodo di attuazione (anni 2019-2025), delle segnalazioni pervenute e delle conseguenti interlocuzioni con gli enti affidanti e con le associazioni di settore maggiormente rappresentative delle imprese affidatarie;
- RILEVATO** che nell’ambito del monitoraggio, da una parte è emerso che la regolazione disposta con la delibera n. 22/2019 ha trovato attuazione in diversi contratti di servizio di nuova stipula, relativi soprattutto ai collegamenti nazionali; dall’altra sono state individuate alcune criticità nell’ambito delle procedure esperite per l’affidamento dei servizi di collegamento con le isole minori, caratterizzate dalla presenza degli operatori *incumbent*;
- TENUTO CONTO** degli esiti della verifica di impatto della regolazione (di seguito: VIR) avviata con la delibera n. 64/2025 concernente l’Atto di regolazione adottato con la delibera n. 22/2019 e condotta dai competenti Uffici dell’Autorità, sottoposti al Consiglio nella seduta del 11 giugno 2025;
- VISTA** la delibera n. 169/2025 del 24 ottobre 2025 con la quale l’Autorità ha avviato il procedimento di revisione della delibera n. 22/2019 e indetto una consultazione pubblica sulle revisioni della delibera n. 22/2019, come risultanti dal documento di raffronto allegato alla medesima delibera n. 169/2025, unitamente ai relativi Annessi ivi richiamati, individuando nel 24 novembre 2025 il termine per la presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati e nel 30 aprile 2026 il termine di conclusione del procedimento;
- VISTA** la delibera n. 200/2025 del 20 novembre 2025 con la quale, in considerazione delle istanze pervenute da alcune associazioni di categoria che raggruppano un significativo numero di imprese interessate dall’applicazione della delibera n. 22/2019, è stata disposta, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli *stakeholder*, la proroga al 16 gennaio 2026 del termine per l’invio dei contributi relativi alla consultazione indetta con la sopracitata delibera n. 169/2025;
- VISTI** i contributi pervenuti da parte dei soggetti interessati, nonché il parere rilasciato da ANAC, sullo schema di atto di regolazione posto in consultazione con la sopra citata delibera n. 169/2025, pubblicati sul sito *web* istituzionale dell’Autorità;
- VISTA** la Relazione Istruttoria e la Relazione di analisi di impatto della regolazione predisposte dagli Uffici dell’Autorità;
- RITENUTO** di confermare l’impianto generale del quadro regolatorio posto in consultazione, apportando alcune modifiche allo schema di atto, anche alla luce delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica;

RITENUTO

in particolare opportuno, rispetto all'atto posto in consultazione:

- modificare in parte l'ambito applicativo non confermando l'esenzione dell'applicazione *"per i servizi di collegamento con le isole minori con numero totale di passeggeri trasportati annuo minore a 300.000, affidati tramite CdS che non includa ulteriori collegamenti"*;
- chiarire che il trasferimento dei beni dal gestore uscente o da terzi alla nuova impresa di navigazione affidataria è limitato ai casi specifici di beni finanziati con fondi pubblici con vincolo al servizio e di volontà espressa alla cessione/locazione al nuovo affidatario, e che quindi il trasferimento dei beni richiede il consenso delle parti, fatta eccezione per i casi di beni finanziati e vincolati al servizio;
- precisare, in un'ottica di migliore coordinamento con le determinazioni di ANAC, che la pubblicazione dei dati/informazioni da parte dell'ente affidante deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dai provvedimenti approvati dall'ANAC in materia di trasparenza, per quanto applicabili;
- precisare alcuni aspetti sui requisiti di partecipazione e nello specifico sui titoli amministrativi richiesti dall'ente affidante per quanto riguarda le modalità di assunzione degli impegni all'acquisizione di tali titoli da parte dei partecipanti alla gara e chiarire che nella definizione del congruo tempo intercorrente tra la data di aggiudicazione del servizio e quella di avvio dello stesso l'ente affidante tiene conto delle tempistiche necessarie per l'ottenimento dei predetti titoli;
- effettuare ulteriori interventi di coordinamento tra gli schemi di Piano Economico-Finanziario e gli schemi di Contabilità Regolatoria e, con riferimento a questi ultimi, ulteriori affinamenti per maggiore chiarezza e al fine di meglio orientare la compilazione da parte delle imprese di navigazione, con il conseguente adattamento delle relative misure;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare le revisioni all'atto di regolazione approvato con la delibera n. 22/2019, come risultanti dal documento di raffronto con il testo vigente che, unitamente ai relativi Annessi ivi richiamati, costituisce l'Allegato "A" alla presente delibera, a conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 169/2025;
2. la presente delibera, completa dell'Allegato "A" di cui al punto 1, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, unitamente alla Relazione Istruttoria e alla Relazione di analisi di impatto della regolazione predisposte dagli Uffici; inoltre, in adempimento degli obblighi di comunicazione preventiva di cui all'articolo 9 del Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, la pubblicazione dei suddetti documenti è resa nota alla Commissione europea;

3. le revisioni di cui al punto 1 trovano applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera, fatte salve le diverse tempistiche espressamente indicate nell'atto di regolazione revisionato.

Torino, 29 aprile 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)